

Reg. N° 30



**COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**di Polizia Mortuaria**  
**e dei Servizi Funebri e Cimiteriali**

---

**Approvato con deliberazione C.C. n° 12 in data 25.06.2007**

**Modificato:**

- **con deliberazione C.C. n° 7 in data 17.04.2015**
- **con deliberazione C.C. n° 12 in data 13.04.2022**

# TITOLO I

## CAPO I

### Disposizioni preliminari

#### **Art. 1 - Finalità delle norme**

1. Il presente regolamento in osservanza delle norme di cui:
  - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
  - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, recante: «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»;
  - f) alla circolare regionale 9 febbraio 2004, n. 7, recante: «Prime indicazioni operative per l’attuazione della L.R. n. 22/2003»;
  - g) al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali; ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull’esercizio dell’attività funebre ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’art.2 del Regolamento Regionale nr.6/2004., come segue:
  - *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
  - *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
  - *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
  - *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
  - *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
  - *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria; - *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;

- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

*-urna cineraria: contenitore di ceneri.*

## **Art. 2 - Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente/Responsabile del servizio;

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt.31,112,113, 113 bis e 114 del D. Lgs. 18/08/2000, nr.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

## **Art. 3 - Responsabilità del comune.**

Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

#### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) Accertamento di morte;
  - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
  - d) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - e) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - f) l'inumazione in campo comune nei casi previsti dalla legge ;
  - g) la cremazione nei casi previsti dalla legge;
  - h) la disposizione delle ossa in ossario comune;
  - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - j) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tali servizi, escluso quello di cui al punto a), di competenza dell'ASL, dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti;
4. Per quanto riguarda le operazioni di inumazione/tumulazione ( compreso lo scavo della fossa , il posizionamento e la chiusura del tumulo/loculo) nonché di esumazione/estumulazione ordinaria in periodi diversi da quelli programmati dal Comune e esumazione/estumulazione straordinaria, il Comune provvede direttamente tramite personale proprio o affidamento a terzi.
5. Tutti gli altri servizi, compresi quelli di cui al punto 4, sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Municipale.

#### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici del cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a. l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero) nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
  - b. copia del presente Regolamento;
  - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

### **CAPO II**

#### **OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

## **Art. 6 - Deposito di osservazione e obitori**

1. Il Comune di Casale Cremasco Vidolasco provvede al deposito di osservazione dei cadaveri e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art.9 del regolamento regionale nr.6/2004.
3. L'ammissione di salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o dal suo delegato ai sensi dell'art. 2, dall'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Sanitaria o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, compresi altresì i familiari del defunto se non autorizzati.
5. Le salme delle persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. nr.185/1964.
7. La sorveglianza può essere esercitata, oltre che da personale qualificato, anche con apposite strumentazioni.

## **CAPO III**

### **FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

## **Art. 7 - Feretri**

Si osservano le seguenti prescrizioni:

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del servizio di igiene pubblica A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art.36 del Regolamento regionale nr.6/2004.

7. nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

**Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale nr.6/2004.
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
5. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva- diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ASL o suo delegato.
7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. Nell'inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
9. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
10. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.
11. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.



## **Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

## **Art. 10 - Trasporti funebri**

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto dei cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate o all'estero è autorizzato dal responsabile del servizio. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche dai soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. All'autorizzazione viene successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art.8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune di destinazione, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Il trasporto di cadavere da Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

1. I criteri generali per gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda ASL per gli aspetti igienico- sanitari, a norma dell'art.31 del R.R. nr.06/2004.

2. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane o pomeridiane, stabilite con l'Ordinanza di cui al comma 2. I Veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

3. Esercizio del servizio di Trasporto Funebri:

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale nr.6/2004 ( art.31 e segg.).

4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui alla lettera b) restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

1. Norme generali per i trasporti:

- a. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 8. Ogni trasporto, sia all'interno che all'esterno del Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio comunale competente.
  - b. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve rimanere in consegna al vettore.
1. Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
  2. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per salme che risultano portatrici di radioattività, lo stesso funzionario dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.
  3. Trasporto di ceneri e resti: il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo . Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art.14 comma 6 del Regolamento Regionale nr.6/2004.
  4. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. 10/09/1990, nr.285.
  5. Le spese per i trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

## TITOLO II

### CAPO I

### CIMITERI

#### **Art. 11 - Cimiteri**

Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt.3 e segg. del Regolamento Regionale nr.6/2004 nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero di Casale Cremasco – via IV novembre – Casale Cremasco
- 2) Cimitero di Vidolasco – Via Minore – Vidolasco

#### **Art. 12 – Disposizioni generali di vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del del Regolamento Regionale nr.6/2004 e dell'art.9 della legge regionale nr.22/2003 .

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante personale comunale..

Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione sconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.112 e segg. del D.Lgs. nr.267/2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art.33, comma 4 del Regolamento Regionale nr.6/2004 e dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso dipendente da Comune e da ditta appaltatrice del servizio.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52,53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285 ( custodia, registrazione e ricevimento urne cinerarie) e dell'art. 5 del Regolamento Regionale nr.6/2004 ( accettazione di salme e registrazione).

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari.

#### **Art. 13 –Disciplina dell'ingresso**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili;
- c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

## **Art. 14 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti, armi, cani o altri animali;
- d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- j) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- k) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) qualsiasi attività commerciale;
- m) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- n) collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

## **Art. 15 – Riti funebri e celebrazioni.**

. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Il Comune assicura altresì all'interno dei cimiteri spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili: questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere espletate all'interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale competente.

#### **Art. 16 – Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del/dei cimiteri sono previsti reparti speciali individuati dal piano regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. Le spese per le opere necessarie per tali reparti, in caso di maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato sono a carico delle comunità richiedenti, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Nell'interno del cimitero/dei cimiteri è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a “Giardino delle Rimembranze”, per lo spargimento delle ceneri.

#### **Art. 17 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Come previsto dall'art. 3, del regolamento regionale del 9 novembre 2004, n. 6, nei cimiteri comunali sono ricevuti e seppelliti, salvo sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) i cadaveri degli ascendenti, discendenti, affini collaterali di primo grado di persone residenti in questo comune;
- e) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il primo grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- f) indipendentemente dalla residenza, dal luogo di morte e da tutte le condizioni di cui ai commi precedenti, i cadaveri delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285;
- h) i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 9 della legge regionale n. 22, del 18 novembre 2003 delle persone sopra indicate;

Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti, le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. nr.445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il responsabile del servizio, acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

#### **Art. 18 – Lapidi, epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni e per le sepolture private.**

Per quanto riguarda le sepolture private si osservano le seguenti prescrizioni in materia di posa di lapidi:

– per loculi e nicchie ossario/cinerario costruite dal Comune o dai privati va richiesta la messa in opera di marmi chiari. A titolo meramente esemplificativo, si citano i seguenti marmi solitamente utilizzati: Rosa Portogallo (chiaro), Bianco Carrara (sfondo chiaro), Bianco Assoluto.

– per le tombe a terra, sia in concessione ventennale che perpetua (99 anni) il colore prescritto per le lapidi da posare è il **rosso granito**. La posa di eventuali lapidi in marmo con sfumature particolari ma sempre di colore rosso granito, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico comunale;

– Per i loculi del lotto “2021”, al fine di garantirne l'uniformità, è fatto obbligo di mantenere la lastra di marmo esistente.

Sulle tombe nei campi comuni e sulle sepolture private possono essere poste croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati dal responsabile del servizio su indicazione della Giunta Comunale che fissa i criteri generali, in relazione al carattere del cimitero.

Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo dell'epigrafe venga preventivamente presentato, corredato dalla traduzione in italiano, al responsabile del servizio per l'approvazione, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie, contenitori di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

### **Art. 19 – Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i loculi o i tumuli, il responsabile del servizio provvederà alla loro rimozione.

### **Art. 20 – Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio, assunti ai sensi del presente articolo, verranno adottati, previa comunicazione ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Qualora, in caso di inadempienza dei concessionari, la rimozione dovesse essere effettuata dal Comune sostenendo oneri economici, questi ultimi saranno fatti oggetto di richiesta rimborso al concessionario.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### **Art. 21 - Disposizioni generali**

Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha inoltre aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.9.90 n. 285.

Una apposita disciplina inserita nel Piano Regolatore Generale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto a vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.90 n. 285. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 22 - Piano Regolatore Cimiteriale**

Il Comune provvede ad elaborare il Piano Regolatore Cimiteriale per ogni singolo cimitero, a norma dell'art. 6 del Regolamento regionale nr.6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.

Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione dei nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella indicata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale nr.6/2004.

## CAPO III

### INUMAZIONI E TUMULAZIONI

#### **Art. 23 – Inumazione**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; l'utilizzazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una sola cassa e sepolti in una sola fossa.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

#### **Art. 24 - Individuazione della fossa**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune ( o Gestore) l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, oppure di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte della persona defunta ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe

Il costo di installazione e la manutenzione delle lapidi e dei copritomba sono interamente a carico dei richiedenti.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.23 del Regolamento regionale nr.6/2004.

#### **Art. 25 – Tumulazione**



Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro come segue: lunghezza non inferiore a m. 2,25 , larghezza non inferiore a m. 0,75 , altezza non inferiore a m. 0,70 . A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento regionale nr.6/2004.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 di lunghezza, m. 0,30 di altezza, m. 0,30 di larghezza.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di larghezza, m. 0,40 di altezza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'allegato 2 al regolamento regionale nr.6/2004.

### **Art. 26 – Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno a scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a tre. mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di sei mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Non si applica il canone di utilizzo per depositi provvisori di durata non superiore ad un trimestre

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero stabilito dal tariffario.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il responsabile del servizio, previo avviso, provvederà ad inumare il cadavere in campo comune, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV**

### **Esumazioni - Estumulazioni**

#### **Art. 27 - Esumazione ordinaria**

Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali del responsabile del servizio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato, si applica quanto disposto dal successivo art.30.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa ( campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere trattato con particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica;
- d) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art.3 del D.P.R.15/07/2003 nr.254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 28 - Esumazione straordinaria**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

### **Art. 29 - Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

1. sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o , solo per effettuare una nuova tumulazione, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 10 anni se i loculi sono areati o venti anni se i loculi sono stagni ;
2. sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta quando la permanenza del feretro nel tumulo è inferiore ai termini di cui sopra, e può essere effettuata per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.30, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, il resto mortale potrà:

- e) essere avviato per l' inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco – il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. nr.254/2003 ;
- f) essere ritumulato previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.;
- g) essere trattato con particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica;
- h) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

## **Art. 30 – Norme generali comuni in materia di esumazioni ed estumulazioni**

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione/estumulazione ordinaria.

Tale elenco sarà esposto all'albo comunale e presso ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per i sei mesi successivi.

L'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione contenente gli elenchi delle sepolture in scadenza, da affiggere all'albo comunale e in ogni cimitero almeno per 90 giorni. Con tale avviso viene informata la cittadinanza anche il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (inumazione-tumulazione o avvio a cremazione). Su richiesta dei familiari detti esiti possono essere anche tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Le esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute;

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal comma successivo, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se, allo scadere delle concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi verranno collocati in ossario comune.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

“Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione *sono a carico degli eredi del defunto*, obbligati agli alimenti, di cui all'art 433 del Codice Civile applicando la tariffa comunale vigente nel momento dell'effettuazione.”.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, nr.2704 e successive modificazioni.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

## **Art. 31 – Oggetti e materiali da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di nr.12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere di valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero, o, all'esterno, in luogo idoneo.

## CAPO V

### Cremazione

#### **Art. 32 – Cremazioni.**

La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22;
- dal regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6

Il Comune non è interessato alla costruzione del crematorio e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato..

#### **Art. 33 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

#### **Art. 34 – Feretri per la cremazione.**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, in caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

#### **Art. 35 – Cremazione per insufficienza di sepolture.**

Come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni.

Per la cremazione di cui al primo comma è necessaria la richiesta dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune.

#### **Art. 36 – Destinazione delle ceneri.**

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

### **Art. 37 – Dispersione delle ceneri.**

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero o nel giardino delle rimembranze;
- b) in natura. Nel mare, nei laghi, nei fiumi o aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
- c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

### **Art. 38 – Affidamento dell'urna per la conservazione.**

Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, utilizzando il modulo allegato alla delibera della giunta regionale 21 gennaio 2005, n. UM/20278, con il quale il congiunto dichiara:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
- che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale del richiedente, sita in ..... in via/piazza ..... n. .... sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

### **Art. 39 – Caratteristiche dell'urna.**

L'urna destinata a contenere le ceneri deve portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa.

## TITOLO III- CONCESSIONI

### CAPO I

#### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

##### **Art. 40 – Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

La concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguarda:

- a. Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
- b. Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle edicole, tombe di famiglia);

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune, come previsto dall'art.953 del codice Civile. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un'apposita tariffa, che viene deliberata dalla Giunta Comunale e la concessione è regolata da apposito schema di contratto- tipo, approvato dalla Giunta Comunale, stipulato tra il concessionario e il responsabile del servizio amministrativo- finanziario, cui è affidata l'istruttoria dell'atto. L'atto di concessione deve contenere:

- La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- La durata;
- La/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro- tempore, concessionari/ie;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite nel Regolamento Regionale nr.6/2004, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

##### **Art. 41 – Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.25 del Regolamento Regionale nr.6/2004.

La durata decorre dalla data del pagamento della tariffa ed è fissata:

- In 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e comunità;
- In nr. 20 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- In nr.40 anni per i loculi ;

- In nr.20 anni per le sepolture private individuali ( fosse distinte).

Non è consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo rispetto alla concessione originaria, ma solo il prolungamento per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 40 anni di tumulazione. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

#### **Art. 41bis – Criteri e modalità di assegnazione delle concessioni**

A norma dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale nr. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate prioritariamente in presenza di feretro o di urna da tumularvi.

L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a. Di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- b. Di età superiore a 80 anni, che abbia il coniuge o parenti ed affini entro il primo grado... tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

Le concessioni di cui al comma precedente, possono essere soggette a revoca in caso di sopraggiunte emergenze o a decadenza, in caso di inadempienza da parte del concessionario nelle forme e con le modalità stabilite nel presente regolamento.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa secondo quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso in cui, per motivi particolari, venga richiesta la sepoltura per una salma diversa da quella risultante nell'atto di concessione, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione al Comune.

La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Per la concessione di eventuali manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora, per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale in fruttifero di cui al comma precedente.



## **Art. 42 – Criteri e modalità di assegnazione delle concessioni**

A norma dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale nr. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate prioritariamente in presenza di feretro o di urna da tumularvi.

L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a. Di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- b. Di età superiore a 70 anni, che abbia il coniuge o parenti ed affini entro il primo grado... tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa secondo quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso in cui, per motivi particolari, venga richiesta la sepoltura per una salma diversa da quella risultante nell'atto di concessione, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione al Comune.

La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Per la concessione di eventuali manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.. Qualora, per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale in fruttifero di cui al comma precedente.

## **Art. 43 – Diritto d'uso delle sepolture**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene specificato nell'atto di concessione.

Le sepolture individuali private concesse in base all'art. 28 co.f), potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi:

- per gli atti redatti prima del 1988 - composta dagli ascendenti fino al 3° grado, discendenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei, il coniuge non separato legalmente, figli adottivi e legittimati;
- per gli atti redatti dopo il 1988 - composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, e loro coniugi, in qualunque grado, dai fratelli e sorelle fino a completamento della capienza.

La sepoltura di persone escluse dal diritto d'uso deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e da chi è subentrato ad esso, tramite apposita dichiarazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private viene altresì riconosciuto al convivente *more uxorio* del concessionario.

## **Art. 44 – Subentro – revoca – decadenza della concessione**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario e comporta il versamento di una cifra proposta da area e deliberata dall'organo comunale competente.

La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.

Alla morte del subentrante, nei modi e tempi di cui ai comma precedenti, dovrà essere nominato un altro fra gli aventi al diritto alla concessione.

Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Comune, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il comune dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio di polizia mortuaria;
2. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
3. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
4. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
5. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
6. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
7. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
8. quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui al presente articolo.

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 6. ed 7. è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'arcata o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Gestore senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Gestore collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il Comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta.

In tale caso il nuovo concessionario avrà l'obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti.

In caso di subentro o di riconcessione per tumulazioni urgenti, potrà essere concessa la sepoltura avvalendosi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui risultassero non sussistere le condizioni per il subentro e per la riconcessione, il richiedente si impegna ad estumulare/esumare la salma a proprie spese. La salma sarà estumulata nei tempi fissati dall'Amministrazione.

#### **Art. 45 - Retrocessione di concessioni cimiteriali**

Il titolare di una concessione ed altresì gli aventi diritto, hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine previsto, mediante presentazione di autocertificazione contenente espressa volontà di retrocessione.

Il Comune può accettare, a sua discrezione, la retrocessione di concessione di sepolture individuali (loculi e cellette) costruite dall'Amministrazione Comunale, solamente a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti o, su esplicito consenso del nuovo concessionario possano ivi rimanere.

Il Comune ha facoltà di richiedere alla parte che retrocede, quale elemento vincolante per accettare la retrocessione, di indicare un nuovo concessionario.

In sede di retrocessione, sia per sepolture individuali che per sepolture in concessione, sarà riconosciuto ai retrocedenti il rimborso di una somma pari a:

- al 90% della tariffa in vigore entro dodici mesi dalla concessione;
- al 50% della tariffa in vigore tra il tredicesimo mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno;
- al 20% della tariffa in vigore tra l'undicesimo e il venticinquesimo anno;
- nessuna somma oltre il venticinquesimo anno.

Il Comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvi i casi di decadenza quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione e comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre al rimborso del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero a frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di sepolture private, salvi i casi di decadenza quando:

- c) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- d) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre al rimborso del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero a frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Ai concessionari verrà inoltre riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 46 – Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 26 del regolamento regionale nr.6/2004.

Prima della scadenza del termine delle concessioni per aree per sepolture di famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni, fregi e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, ceneri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 47 – Manutenzione delle concessioni.**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti della concessione.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie e/o progetti, i cui oneri saranno ripartiti tra i concessionari in ragione del numero dei posti della concessione. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto. Sono escluse da tale manutenzione straordinaria:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Art. 48 – Costruzione dell'opera - termini.**

Le concessioni in uso di aree per costruzioni di sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione dell'area stessa, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal responsabile dell'ufficio tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I**

#### **Art. 49 – Accesso ai cimiteri.**

Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo autorizzativo rilasciato dall'ufficio tecnico comunale..

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal responsabile dell'ufficio tecnico.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 50 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.**

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro fissato dal responsabile dell'ufficio tecnico.

Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

#### **Art. 51 - Progettazione e costruzione di sepolture private**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere del Dirigente individuato dall'ASL come titolare delle funzioni attribuite dal DPR 285/90 al Coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui al capitolo XVII del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente darne comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto pena la dichiarazione di decadenza e diffida della concessione in oggetto. Il Comune procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza il Comune provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Previa comunicazione al Comune è possibile collocare lapidi, ricordi e similari.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

#### **Art. 52- Recinzione aree - Materiali di scavo.**

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

#### **Art. 53 Illuminazione votiva**

Il servizio di illuminazione votiva forma oggetto di apposito distinto regolamento.

#### **Art. 54 - Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

## **Art. 55 - Vigilanza**

I tecnici del Comune vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, Il Comune accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 41.

## **Art. 56 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
- d) Al personale suddetto è vietato:
- e) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- f) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- g) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- h) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- i) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## TITOLO V- ATTIVITA' DELLE IMPRESE FUNEBRI

### CAPO I

#### Art. 57 – Imprese funebri

L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Tale attività è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha la sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale nr.6/2004.

Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal servizio di Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

#### Art. 58 – Divieti

E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio- assistenziali.

E' fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto d'accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e socio- sanitarie;
- b) effettuare denuncia di causa di morte ( scheda ISTAT) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività, è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della Legge regionale vigente.....



## TITOLO VI- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I

#### **Art. 59 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona della “ degli Uomini Illustri “ ove il responsabile del servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti e/o che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **Art. 60 – Registri, schedari, scadenziari e mappe relativi ai cimiteri**

Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. nr.285/1990; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, di cui un esemplare deve essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale e l'altro conservato presso il servizio di custodia:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. nr.285/1990, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ( se esistente) e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Vengono inoltre istituiti:

1. il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato “ mappa “ può essere tenuto con mezzi informatici. In tale registro, ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

1. lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, con mezzi informatici . In ogni scheda dello schedario dei defunti saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura.
  
1. lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di esumazione o estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Il responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **Art. 61 – Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, etc..) od una concessione (aree, arcate, loculi, apposizioni di epigrafi, lapidi, croci, costruzione di tombe, edicole, monumenti, etc.....), s'intende agisca in nome e per conto, e con il preventivo consenso, di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 62 – Responsabile del servizio**

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267, spetta al responsabile del servizio tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Tecnico su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. nr.267/2000.

Concorrono con il Responsabile del Servizio all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione ecc.) e l'Ufficiale di Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art. 63 – Concessioni pregresse**

Fatti salvi eventuali casi particolari da valutare di volta in volta da parte della Giunta Comunale, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per quanto riguarda le prenotazioni di loculi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si darà facoltà agli interessati di avere in concessione la sepoltura prenotata, con dilazione del pagamento del corrispettivo dovuto in nr. 2 rate annuali.

#### **Art. 64 – Tariffe**

Ogni anno, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche di eventuali appalti.

#### **Art. 65 – Tutela dei dati personali**

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Art. 66 – Cimiteri per animali d'affezione**

Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali di cui all'art.29 del Regolamento regionale nr.6/2004, si applica la disciplina del presente regolamento, per quanto compatibile.

#### **Art. 67 - Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.10-bis della legge regionale nr.22/2004, introdotto dalla legge regionale nr.6/2005.

#### **Art. 68 – Efficacia**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i casi di cui all'art.62. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Il presente Regolamento entra in vigore il 24.07.2007 e dalla medesima data cessa di avere applicazione il Regolamento precedente.

#### **Art. 69 – Norma finale e di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia, in particolare la legge 30/03/2001, la Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, nr.24, il D.P.R. 11 luglio 2003 nr.254, la legge regionale Lombardia nr.22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia nr.6/2004.